

REGOLAMENTO INTERNO ANNO 2013

Art.1

Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, per il primo mandato relativo al triennio 2009-2012, è costituito da numero 5 membri identificati nei rappresentanti delle aziende contenute all'interno dell'elenco riportato nell'art.1 punto 2 dello Statuto sotto la voce "Sono Soci Fondatori", che non abbiano rinunciato a questa prerogativa (come consentito dall'art.19 punto 2 dello Statuto); per i mandati successivi, è costituito da un numero di consiglieri stabilito di volta in volta dall'Assemblea Generale con propria deliberazione (art.19 punto 1 Statuto).

All'interno del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea siedono in maniera permanente, senza diritto di voto, un rappresentante di CoSviG, un rappresentante di Slow Food Toscana ed un rappresentante della Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus, in quanto enti promotori e sostenitori dell'Associazione (art.1 punto 3 Statuto).

Art.2

Quote Sociali Annuali

L'Associazione si sostiene finanziariamente esclusivamente attraverso le seguenti tipologie di entrate: le quote associative annuali e gli eventuali contributi volontari elargiti, oltre che dai soci, da enti terzi, pubblici o privati.

Le quote sociali annuali sono calcolate indipendentemente dal livello di fatturato delle aziende aderenti all'Associazione, e sono di ammontare differenziato per soci produttori e soci sostenitori. L'importo delle quote può essere modificato annualmente qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno dietro ratifica dell'Assemblea Generale.

Per l'anno 2013 le quote ammontano ad euro 100,00 per quanto riguarda le tipologie di cui ai commi a) e b) dell'art.7 dello Statuto e ad euro 50,00 per quanto afferente alle altre tipologie come riportato dai commi c), d) ed e) del medesimo art.7.

Le quote sociali annuali devono essere corrisposte al Tesoriere dell'Associazione in un'unica soluzione in occasione della prima Assemblea convocata per ciascun anno.

In caso di reiterato mancato pagamento della quota sociale il Consiglio Direttivo potrà avviare la procedura di infrazione, con le modalità previste dal Regolamento d'uso del Marchio, che dovrà chiudersi con il regolamento delle pendenze o, in alternativa, con l'applicazione dell'art.11 dello Statuto.

Art.3

Contributi Volontari

I contributi volontari elargiti all'Associazione da organismi terzi devono essere devoluti esclusivamente al fine dello svolgimento delle attività statutarie dell'Associazione (art. 4 e 5 dello Statuto) ed in nessun caso essere destinati a coprire l'importo di spese non attinenti alle attività suddette.

L'Associazione potrà stipulare convenzioni con enti esterni, pubblici o privati. In tali convenzioni verranno stabilite preventivamente le attività statutarie che l'Associazione dovrà svolgere e l'eventuale entità del contributo che l'ente elargirà all'Associazione a conclusione dello svolgimento dell'attività concordata. L'Associazione avrà l'obbligo di dimostrare l'effettivo svolgimento delle attività in questione ed a tal fine dovrà presentare una relazione conclusiva allo scopo di ottenere la liquidazione del contributo pattuito.

In nessun caso l'Associazione può svolgere attività commerciale.

In sede di approvazione del rendiconto consuntivo annuale l'Assemblea potrà stabilire, nel caso in cui il bilancio dell'esercizio trascorso si sia chiuso con una perdita, un contributo aggiuntivo che ciascun socio dovrà versare per consentire l'approvazione del bilancio in pareggio.

Art.4 Prezzario e autofinanziamento

Annualmente, in concomitanza con l'Assemblea ordinaria dei soci, ogni socio ha l'obbligo, pena l'esclusione dall'Associazione e la perdita del diritto di utilizzo del Marchio, di proporre al Consiglio Direttivo il prezzario dei propri prodotti, che sarà approvato dal Consiglio Direttivo stesso.

In occasione dell'organizzazione di eventi, nei quali si faccia promozione all'Associazione, e nei quali le singole aziende siano chiamate, in proprio, da enti terzi, alla fornitura di propri prodotti, le aziende medesime si impegnano ad elargire all'Associazione, a conclusione dell'evento stesso, il 10% dell'incasso della fattura emessa in occasione di tale evento, come contributo volontario per lo svolgimento delle attività statutarie.

Art.5 Deroghe ai requisiti di ingresso

Possono entrare a far parte dell'Associazione, senza il permesso di utilizzarne il Marchio, produttori, anche non in possesso di impianti di produzione ad energie rinnovabili, che dimostrino però di avere iniziato un iter di installazione di tali impianti, la cui messa in funzione avvenga nell'arco dell'anno solare in cui viene fatta richiesta di ingresso nell'Associazione. A tali soggetti l'uso del Marchio sarà concesso nel momento in cui inizierà la produzione tramite utilizzo di energie rinnovabili.

Art.6 Verifiche e controlli, documenti da esibire

In sede di controlli (art.4 Regolamento d'uso del Marchio Collettivo "Comunità del cibo a energie rinnovabili della Toscana"), al fine di verificare il rispetto dei criteri di appartenenza all'Associazione, il produttore (che utilizzi o abbia richiesto di utilizzare il Marchio) è obbligato ad esibire al soggetto controllore, pena l'esclusione dall'Associazione e la perdita del diritto di utilizzo del Marchio, i *documenti* e le *autocertificazioni* di seguito elencate.

Requisito territoriale

Documenti

a) **Visura camerale** che attesti l'esatta ubicazione dell'unità produttiva all'interno del territorio

della Regione Toscana.

Requisito “filiera corta”

Nel caso di mix di ingredienti, art.3 sezione “Materie prime toscane” del Regolamento d’uso del Marchio Collettivo, il requisito si intende riferito solamente alla materia prima principale o caratterizzante.

Documenti

b) Nel caso in cui le materie prime da trasformare non siano completamente autoprodotte, fanno fede le **fatture di acquisto** con l’indicazione della provenienza delle materie prime acquistate in un dato periodo di riferimento (questo vale anche per le aziende disciplinate al punto d) dell’art 7, ovvero per le aziende di trasformazione e commercializzazione di prodotti ottenuti esclusivamente con materie prime toscane e per i ristoratori).

Autocertificazioni

c) **Autocertificazione** attestante che le materie prime utilizzate nel processo produttivo provengano **esclusivamente dalla Regione Toscana** o siano **interamente autoprodotte in azienda**.

Nel caso in cui le materie prime per la trasformazione siano autoprodotte solo in parte dall’azienda, il produttore dovrà specificare nell’**autocertificazione** la quantità di materia prima autoprodotta e la sua incidenza sulla quantità di produzione finale.

d) **Autocertificazione** che attesti la **quantità di prodotto finito venduto**.

e) Il produttore avrà l’obbligo inoltre di indicare, tramite **autocertificazione**, per ogni tipologia di prodotto sul quale intenda richiedere l’autorizzazione ad apporre il Marchio dell’Associazione il **rendimento medio** (coefficiente di produttività) **delle materie prime utilizzate nel processo produttivo**, vale a dire indicare, in media, la quantità di prodotto finito ottenibile da una data quantità di materie prime da trasformare (es. da una quantità X di materie prime si può ricavare indicativamente una quantità Y di prodotto finito).

Se la quantità di prodotto finito venduta, autocertificata, risultasse palesemente discordante (maggiore) rispetto a quella ottenibile applicando il coefficiente di produttività alla quantità di materie prime di provenienza toscana acquistate e/o autoprodotte nella propria azienda, il produttore dovrà dimostrare che tale quantità è stata prodotta utilizzando materie prime toscane; nell’impossibilità di tale dimostrazione il Consiglio potrà revocare l’utilizzo del Marchio.

Requisito energia rinnovabile

Documenti

f) Nel caso di un’azienda in cui i macchinari che ne costituiscono la parte più rilevante siano alimentati tramite **elettricità di rete**, e il produttore disponga di impianti di produzione elettrica alimentati ad energie rinnovabili, al fine di dimostrare l’impatto della produzione elettrica da FER sul ciclo produttivo, il produttore sarà tenuto a presentare da un lato la **fatturazione di produzione elettrica dei propri impianti** (relativa ad determinato periodo di riferimento) e dall’altro la **fatturazione di consumo del proprio ciclo produttivo**, onde consentire al Consiglio Direttivo di valutare se la produzione da FER sia tale da giustificare, o meno, l’ingresso dell’azienda nell’Associazione e quindi la concessione del Marchio.

Autocertificazioni

g) **Autocertificazione** che attesti che almeno il 51% (o la %, mai inferiore a tale cifra, fissata annualmente nel Regolamento Interno dell'Associazione) dell'energia totale utilizzata nei processi produttivi sia prodotta da FER, indicando altresì quali energie sono utilizzate (termica, elettrica o entrambe).

h) Il produttore potrà rilasciare un'**autocertificazione** (o presentare idoneo documento rilasciato da un ente certificatore), con cui si dimostri che l'azienda usufruisce di **energia pulita certificata**, che attesti cioè l'utilizzo parziale o totale di energia elettrica o termica proveniente da fonti rinnovabili (es. il Marchio certificato "100% energia pulita Multiutility" certifica che l'azienda utilizza energia elettrica proveniente al 100% da fonti rinnovabili).

i) Nel caso di utilizzo di **energia termica** prodotta da FER, il produttore presenterà un'**autocertificazione** nella quale dichiarerà la **quantità** (espressa in Kwh) di **energia termica prodotta dai propri impianti** ad energie rinnovabili e la **quantità necessaria per la produzione**. Il Consiglio Direttivo valuterà se il rapporto tra energia prodotta ed energia necessaria alla produzione sia tale da giustificare l'ingresso nell'Associazione e quindi la concessione del Marchio.

In particolare, le autocertificazioni (recanti la dicitura: "consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e della conseguente decadenza dei benefici di cui all'art. 75 del citato decreto") dovranno essere firmate, da parte dell'azienda candidata all'ingresso nell'Associazione, in sede di visita preventiva oppure in occasione dell'Assemblea annuale dei soci o comunque nella prima occasione utile di incontro; le autocertificazioni dovranno essere inoltre obbligatoriamente rinnovate da parte dei soci con cadenza annuale a partire dalla data di iscrizione effettiva all'Associazione.

I restanti documenti (visure, fatture, ecc...) dovranno essere esibiti al controllore in occasione delle visite ispettive periodiche, programmate o meno, al fine di verificare la rispondenza alle autocertificazioni prodotte.

Art.7

Requisito minimo energetico (%)

La percentuale (%) minima di energia, prodotta da FER, utilizzata nei processi produttivi, necessaria per far parte dell'Associazione ed ottenere quindi l'utilizzo del Marchio, è fissata al 51% dei consumi totali di energia termica ed elettrica.

Art.8

Marchi di qualità

Non contrasta, né con i dettami statutari né con l'utilizzo del Marchio dell'Associazione, l'eventuale possesso, da parte dei produttori, di marchi di origine del prodotto (DOC, DOCG, IGT, DOP, IGP, SGT, ecc...), agricoltura biologica o altro marchio di qualità riguardante il processo produttivo.

Art.9

Ulteriori competenze del Consiglio Direttivo

Per tutto ciò che non è esplicitamente contenuto all'interno del presente Regolamento Interno e dello Statuto dell'Associazione, si intende competente il Consiglio Direttivo dietro ratifica dell'Assemblea.